

# Servizio Market Connect Feed (senza redistribuzione)

**CONDIZIONI GENERALI edizione Ottobre 2006**

## **PREMESSE**

a) Borsa Italiana è la società per azioni responsabile dell'organizzazione e della gestione del mercato borsistico italiano che, in aggiunta a ciò, eroga anche servizi di informazione finanziaria.

b) Il Contraente è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite tramite il Servizio Market Connect Feed ("Servizio") rivestono notevole rilevanza anche sotto il profilo istituzionale per i mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

c) Ove non espressamente indicato, Borsa Italiana ha la proprietà dei dati e delle informazioni fornite tramite il Servizio ed ha il diritto di realizzarne lo sfruttamento economico diffondendoli al pubblico mediante l'erogazione di servizi informatici e telematici;

d) E' interesse del Contraente avere accesso al Servizio al fine di utilizzare, esclusivamente all'interno del proprio Gruppo ai termini e alle condizioni del Contratto, i Moduli richiesti, ed è interesse della Borsa Italiana erogare al Contraente tale Servizio, ai termini ed alle condizioni del presente Contratto.

e) Il presente contratto è disciplinato dalla presenti Condizioni Generali e dalla Proposta (di seguito la "Proposta"). In caso di contrasto tra la Proposta e le presenti Condizioni Generali si applicheranno le disposizioni contenute nella Proposta.

## **ARTICOLO 1 : PREMESSE ED ALLEGATI**

La Proposta, le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto con forza e valore di patto, e sono pienamente vincolanti fra le Parti, i loro successori e/o aventi causa.

## **ARTICOLO 2: DEFINIZIONI**

**Moduli:** i contenuti richiesti dal Contraente di volta in volta nella Proposta, così come descritti nella apposita scheda (**Allegato 1** - Specifiche Funzionali).

**Contratto:** il presente documento, completo dei suoi Allegati, e della Proposta come eventualmente in seguito emendato o integrato;

**Dipendenti:** dipendenti o collaboratori del Contraente che hanno accesso al Servizio;

## **ARTICOLO 3: OGGETTO**

**3.1.** Borsa Italiana, ai termini ed alle condizioni del presente Contratto, si impegna ad erogare al Contraente, senza vincolo di esclusiva, il Servizio in conformità alle Specifiche Funzionali descritte all'Allegato 1, e concede al Contraente una licenza non esclusiva a distribuire i Moduli ai propri dipendenti per uso interno. Le Parti concordano che il presente Contratto non autorizza il Contraente a distribuire i Moduli a persone non Dipendenti.

**3.2.** Borsa Italiana si riserva ogni diritto di determinare la forma ed i contenuti del Servizio, ed in particolare di modificare ed integrare di volta in volta le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione del Servizio stesso, quando ciò sia necessario per conformarsi a disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per effetto di una diversa organizzazione dei Mercati o di modifiche o integrazioni delle specifiche funzionali di cui all'Allegato 1. Borsa Italiana si impegna a comunicare al Contraente la decisione di procedere a tali modifiche o integrazioni con almeno 10 giorni di preavviso, salvo i casi in cui le modifiche o integrazioni sono richieste da autorità governative o sono motivate da esigenze organizzative dei mercati gestiti da Borsa Italiana, casi nei quali tale termine di preavviso viene ridotto a 5 giorni di preavviso rispetto all'entrata in vigore delle stesse. Il Contraente avrà la facoltà di recedere dal Contratto per mezzo di comunicazione inviata alla Borsa Italiana entro e non oltre i successivi 3 giorni.

**3.3.** Il Servizio potrà essere interessato da interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nelle modalità di erogazione dovuti a motivi tecnici o ad esigenze organizzative di Borsa Italiana ed in tal caso la responsabilità della Borsa Italiana sarà limitata a fare quanto ragionevolmente possibile al fine di eliminarne al più presto le cause. Resta inteso che qualora tali eventi si producano per effetto di motivi tecnici riguardanti le apparecchiature (hardware, software e risorse di rete) utilizzate dal Contraente Borsa Italiana non sarà tenuta a svolgere alcuna attività.

- 3.4.** Il Contraente conviene che la responsabilità della Borsa Italiana sia limitata esclusivamente alla elaborazione e trasmissione del Servizio e dei Moduli richiesti, non rientrando tra le obbligazioni della Borsa Italiana anche il controllo della loro veridicità, accuratezza e completezza.
- 3.5** Le obbligazioni della Borsa Italiana ai sensi del presente Contratto costituiscono obbligazioni di mezzi.
- 3.6** Il Contraente prende atto che Borsa Italiana ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e la Borsa Italiana.

#### **ARTICOLO 4: CONNESSIONE DEL CONTRAENTE AL SISTEMA**

Il Contraente prende atto che rientra nella sua esclusiva responsabilità, e sarà a suo esclusivo costo, la realizzazione di tutte le attività necessarie per la connessione delle proprie apparecchiature (hardware e software) con il Servizio, in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 e a quanto comunicato di tempo in tempo dalla Borsa Italiana, nonché la manutenzione delle suddette apparecchiature.

#### **ARTICOLO 5: DICHIARAZIONI E GARANZIE**

**5.1** Borsa Italiana dichiara e garantisce che la prestazione del Servizio non viola alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi.

#### **ARTICOLO 6: OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

- 6.1** Il Contraente si impegna a fare quanto segue:
- (i) prendere conoscenza dei documenti relativi al Servizio che gli vengano di tempo in tempo trasmessi dalla Borsa Italiana e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali documenti, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali del Servizio;
  - (ii) informare con mezzi appropriati i suoi Dipendenti ed i fornitori di servizi che abbiano accesso ai Moduli che è loro vietata la redistribuzione, pubblicazione o cessione a terzi a qualsivoglia titolo, in modo diretto o indiretto, in tutto o in parte ed in

qualsiasi forma, dei Moduli medesimi, e dare tempestivamente notizia alla Borsa Italiana di qualsiasi violazione di tale divieto di cui sia venuto a conoscenza, nonché delle misure adottate nei confronti dei predetti soggetti per sanzionare tali violazioni ed al fine di impedire il loro perdurare o ripetersi;

- (iv) rispettare i diritti di proprietà della Borsa Italiana e di eventuali terzi sui Moduli e sui marchi da essa o da soggetti terzi registrati o utilizzati;
- (v) manlevare e tenere indenne la Borsa Italiana da qualsiasi perdita, danno, costo o spesa (ivi incluse le ragionevoli spese legali) da essa subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, come diretta conseguenza dell'inadempimento del Contraente, per dolo o colpa grave, alle obbligazioni, alle garanzie ed agli impegni dallo stesso assunti ai sensi del presente Contratto.

**6.2** Il presente Art. 6 avrà efficacia anche successivamente alla scadenza del Contratto.

#### **ARTICOLO 7: UTILIZZO E DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO E/O DEI MODULI**

- 7.1** Il Contraente si impegna a non utilizzare, distribuire, pubblicare, cedere o rendere altrimenti disponibili a terzi, a qualsivoglia titolo, in modo diretto o indiretto, in tutto o in parte ed in qualsiasi forma, i Moduli.
- 7.2** Il Contraente si impegna, ove richiesto dalla Borsa Italiana, a consentire ispezioni presso i propri uffici da parte della Borsa Italiana o di suoi consulenti.
- 7.3** L'Utente prende atto che:
- le informazioni, le notizie ed i contenuti forniti nell'esecuzione del Servizio sono di proprietà di Borsa Italiana ovvero di borse estere, come meglio indicato nel *disclaimer* relativo al Servizio, disponibile su [www.marketconnect.it](http://www.marketconnect.it) (il "Disclaimer"), ovvero Borsa Italiana ha valido titolo per disporre. Tali informazioni, notizie, dati e contenuti sono tutelati ai sensi delle leggi sul diritto d'autore e sul diritto di proprietà industriale. In proposito, Il Contraente si impegna a:
    - (i) indicare esplicitamente ed inequivocabilmente e ove tecnicamente

possibile, all'atto della trasmissione dei Moduli, che, ove non è da Borsa Italiana specificato il nominativo di un soggetto terzo, fonte e proprietaria esclusiva dei Moduli è Borsa Italiana e

(ii) adottare ogni ragionevole accorgimento necessario per evitare che i Moduli vengano confusi o associati con altri dati ed informazioni di diversa provenienza o che questi ultimi possano essere per qualsivoglia ragione imputati alla Borsa Italiana, o comunque considerati da essa approvati.

(iii) indicare che il Modulo è di proprietà di Borsa Italiana S.p.A., ove Borsa Italiana non specifichi il nominativo dell'eventuale soggetto terzo proprietario.

**7.4** Il contenuto del sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), comprensivo di tutti i dati, informazioni, comunicazioni, contenuti redazionali, software, foto, video, grafici, musica, disegni, suoni e in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato, è di proprietà di Borsa Italiana ed è tutelato ai sensi delle leggi sul diritto d'autore e sul diritto di proprietà industriale

**7.5** I marchi Borsa Italiana, S&P/MIB, MIBTEL, Midex, MTA, STAR, TechSTAR, AllStar, Expandi, MIBSTAR, IDEM, MiniFIB, SEDEX, BIt Club, Market Connect, ITEX, Academy e Borsam@t sono di proprietà di Borsa Italiana. Il marchio S&P è di proprietà della McGraw Hill. I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi registrati da società del Gruppo Borsa Italiana, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società titolare del marchio

## **ARTICOLO 8: CORRISPETTIVO**

**8.1** Il Contraente corrisponderà alla Borsa Italiana per la prestazione del Servizio un corrispettivo annuo come riportato nella proposta (inclusivo degli importi di cui all'**Allegato 2**, ove applicabile) da liquidare al momento dell'entrata in vigore del presente Contratto.

**8.2** Il pagamento del corrispettivo di cui al presente art. 8, nonché di qualsiasi altro importo dovuto alla Borsa Italiana ai sensi del presente Contratto, verrà effettuato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul

conto corrente n. 100000002000– ABI 01025 – CAB 01630, intestato alla Borsa Italiana presso l'Istituto Bancario San Paolo IMI S.p.A., Agenzia n. 28, via Negri 8, Milano,

IBAN IT0200102501630100000002000  
CIN O

o sul diverso conto o in base alle diverse modalità comunicate dalla Borsa Italiana.

**8.3** Qualora il Contraente non provveda tempestivamente al pagamento del corrispettivo di cui al presente art. 8, nonché di qualsiasi altro importo dovuto alla Borsa Italiana ai sensi del presente Contratto, sui relativi ammontari decorreranno automaticamente, senza necessità di intimazione scritta, interessi di mora ad un tasso annuo pari all'EURIBOR a tre mesi aumentato di 2 punti percentuali (il tasso EURIBOR applicabile sarà quello calcolato alla data di decorrenza degli interessi di mora).

**8.4.** Qualora il mancato pagamento del corrispettivo si protragga per più di 20 giorni di calendario dalla scadenza del termine di cui all'art. 8.2 che precede, la Borsa Italiana avrà diritto di sospendere la prestazione del Servizio.

**8.5.** I corrispettivi di cui al presente art. 8 sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

**8.6** Borsa Italiana potrà modificare, dopo aver consultato il Contraente, i corrispettivi di cui al presente art. 8, ed i relativi criteri di determinazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente, restando inteso che (i) la modifica avrà efficacia a partire dal 60° giorno di calendario successivo e (ii) il Contraente avrà diritto di recedere dal Contratto entro i 15 giorni di calendario successivi alla ricezione della predetta comunicazione.

## **ARTICOLO 9: VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI UTILIZZO**

**9.1** La Borsa Italiana ha il diritto, anche avvalendosi della consulenza di terzi, di effettuare controlli e verifiche presso il Contraente, nonché presso soggetti terzi incaricati dal Contraente di svolgere attività relative al servizio oggetto del presente Contratto, al fine di accertare eventuali inadempienze da parte degli stessi agli obblighi di cui al presente Contratto, con particolare riguardo al divieto di redistribuzione.

**9.2** Il Contraente si impegna a permettere alla Borsa Italiana, ed ai suoi ausiliari e consulenti, l'accesso ai propri uffici e agli uffici di soggetti terzi incaricati dal Contraente di svolgere specifiche attività rilevanti ai sensi del presente Contratto, dietro preavviso di almeno 10 giorni di calendario, al fine di effettuare i controlli e le verifiche di cui all'art. 9.1, ed a mettere a loro disposizione tutta la documentazione, offrendo tutta la cooperazione che possa essere ragionevolmente richiesta a tal fine.

**9.3** Qualora dalle attività di verifica e controllo di cui ai commi che precedono risulti violato il divieto di redistribuzione: Borsa Italiana avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, con riserva di risarcimento dei danni alla stessa causati per la redistribuzione non autorizzata del Servizio e/o di tutti o parte dei Moduli richiesti

#### **ARTICOLO 10: LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA', FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO**

**10.1** Borsa Italiana non sarà responsabile nei confronti del Contraente a titolo di responsabilità pre-contrattuale, contrattuale o extracontrattuale, per qualsivoglia costo, perdita o danno da esso sopportati o subiti (ivi inclusi costi, perdite o danni sopportati dal Contraente per effetto di azioni o pretese di terzi), salvo che si tratti di un danno che costituisca conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento con dolo o colpa grave da parte della Borsa Italiana di propri obblighi nei confronti del Contraente e solo nel caso in cui tale danno sia prevedibile alla data di conclusione del presente Contratto. Senza limitare la generalità di quanto sopra, le Parti riconoscono che la Borsa Italiana non avrà alcun obbligo di indennizzare o compensare il Contraente per danni indiretti o imprevedibili (quali, a mero titolo esemplificativo, danni causati da perdita di opportunità commerciali o di clientela, o perdite di profitto).

**10.2** Il Contraente dovrà comunicare alla Borsa Italiana ogni evento che possa dar luogo ad una pretesa di risarcimento entro e non oltre 5 giorni di calendario dal suo verificarsi, termine qui previsto a pena di decadenza. La precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti e la relativa documentazione di supporto dovranno essere trasmessi alla

Borsa Italiana entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso. Nel caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, la Borsa Italiana avrà diritto di partecipare a proprie spese, con legali o consulenti di propria scelta, alla difesa in relazione a ogni pretesa, azione o procedimento iniziato contro il Contraente.

**10.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcuna responsabilità delle stesse per inadempimenti dovuti a forza maggiore, o a caso fortuito, o ad eventi comunque al di fuori del controllo di ciascuna di esse, quali a titolo meramente esemplificativo, atti d'imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica, interruzioni nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e telematiche predisposte dalla Borsa Italiana, e ciò anche quando tali eventi interessino i terzi di cui la Borsa Italiana si avvale per la prestazione del Servizio.

**10.4** Il Contraente non sarà responsabile delle perdite, dei danni e dei costi sopportati o subiti dalla Borsa Italiana in conseguenza di ritardi, errori ed omissioni comunque occorsi nella consultazione, conservazione ed elaborazione distribuzione del Servizio, salvo che tali perdite, danni o costi siano cagionati da dolo o colpa grave del Contraente.

#### **ARTICOLO 11: DURATA**

**11.1** Il Contratto ha validità di 12 mesi dalla data di stipulazione.

**11.2** Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per successivi periodi di un anno, qualora una delle due Parti non invii disdetta con almeno 60 (sessanta) giorni di calendario di preavviso rispetto alla data di scadenza.

**11.3** Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto o rimedio al quale una Parte abbia titolo in base a questo Contratto, o a norme di legge o di regolamento di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

**ARTICOLO 12: CLAUSOLA RISOLUTIVA  
ESPRESSA**

**12.1** La Borsa Italiana avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile in qualsiasi momento al verificarsi di uno dei seguenti casi di inadempimento da parte del Contraente:

- (i) utilizzo o distribuzione del Servizio e/o dei Moduli al di fuori dei casi e/o senza le modalità di cui all'art. 7 e 9;

**12.2** Il Contraente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile in qualsiasi momento al verificarsi dell'inadempimento da parte della Borsa Italiana all'obbligazione di cui all'art. 3.1.

**12.3** Al verificarsi di uno dei casi di inadempimento di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo art. 12, la Parte non inadempiente potrà intimare per iscritto all'altra Parte di porvi rimedio entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario, indicando contestualmente se intende esercitare il proprio diritto di risoluzione del Contratto nel caso in cui l'inadempimento perduri oltre detto termine.

**ARTICOLO 13: CONDIZIONE RISOLUTIVA**

Il presente Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva che l'autorizzazione concessa alla Borsa Italiana da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa relativamente alla gestione dei Mercati sia revocata.

**ARTICOLO 14: RISERVATEZZA**

Le Parti si danno reciprocamente atto che nella negoziazione, stipulazione ed esecuzione di questo Contratto, possono venire a conoscenza di informazioni di natura riservata e si impegnano a trattarle in modo strettamente confidenziale ed a non rivelarle a terzi per scopi diversi dall'adempimento del presente Contratto. Detto impegno di confidenzialità non troverà applicazione nel caso di informazioni già di pubblico dominio o che debbano essere rivelate in adempimento di norme di legge e di regolamento di natura imperativa, e resterà valido sino ad un anno dalla data di scadenza del Contratto.

**ARTICOLO 15: CLAUSOLE GENERALI**

**15.1** La stipulazione del presente Contratto non dà luogo al riconoscimento di alcuna esclusiva a favore del Contraente.

**15.2** L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

**15.3** Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo al Contraente e/o a Borsa Italiana, a seconda del caso, non potranno essere ceduti a terzi.

**15.4** Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

**15.6** Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi di cui all'art. 15.7 che segue.

**15.7** Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano (anche a mezzo corriere), ovvero trasmessa per lettera raccomandata A.R. o via telefax, ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna delle Parti all'altra:

Borsa Italiana:

Borsa Italiana S.p.A.,  
Piazza degli Affari n. 6  
20123 Milano  
Fax: 02/72426286  
Att.: Resp.le New Business Unit  
e-mail: bruno.siracusano@borsaitalia.it

Contraente:

Contraente:

.....  
Via.....n.....  
.....  
Fax: .....  
Att.: .....  
e-mail:.....

Le comunicazioni o notifiche si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna (se effettuate mediante consegna a mano), ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante

lettera raccomandata A.R.) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate mediante telefax). Tramite posta elettronica potranno essere inviate solo comunicazioni non aventi carattere dispositivo; per quanto riguarda comunicazioni aventi carattere dispositivo la trasmissione via posta elettronica varrà solamente quale anticipazione del documento inviato con le modalità sopra previste.

#### ARTICOLO 16: INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Ai sensi del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si comunicano al Contraente le seguenti informazioni:

- identità ed indirizzo del fornitore, anche ai fini dell'invio di reclami: Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari, 6, 20123 Milano, Italia;
- caratteristiche del Servizio: assicurarsi, prima di procedere all'acquisto di avere controllato sulla Proposta e sulle schede allegate le caratteristiche del prodotto che si intende acquistare;
- prezzo dei Servizi, imposte comprese: assicurarsi, prima di procedere all'acquisto di avere controllato sulla Proposta il prezzo del prodotto che si intende acquistare;
- modalità di pagamento: come indicato all'Articolo 8 Corrispettivo;
- durata del contratto: assicurarsi, prima di procedere all'acquisto di avere controllato sulla Proposta la durata del Servizio che si intende acquistare;
- modalità e spese di consegna: presso l'indirizzo del Contraente. Le spese sono comprese nel corrispettivo indicato nella Proposta;
- qualora il Contraente abbia concluso il presente contratto per scopi non riferibili alla propria attività professionale, avrà diritto di recedere dal presente contratto entro 10 (dieci) giorni dalla sua conclusione; tale diritto di recesso non spetta qualora Borsa Italiana abbia iniziato l'esecuzione del contratto prima della scadenza dei 10 (dieci) giorni di cui sopra.

#### ARTICOLO 17: LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

#### ARTICOLO 18: DISPOSIZIONI FINALI.

E' fatto divieto alle Parti di cedere in tutto o in parte il presente contratto.

Il presente contratto, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e con pagamento dell'imposta a cura e spese della parte che ne richiede la registrazione.

**Luogo** ..... **Data** .....

Nome, Cognome e Qualifica del Firmatario:

.....

**FIRMA** .....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, l'Utente accetta espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali: - 6) Obblighi del Contraente - 7) Utilizzo e distribuzione del Servizio e/o dei Moduli - 8) Corrispettivo. - 9) Verifica dell'attività di utilizzo.- 10) Limitazioni di responsabilità - 11) Durata - 12) Clausola Risolutiva espressa - 13) Condizione risolutiva 17) Legge regolatrice e foro competente.

**Luogo** ..... **Data** .....

Nome, Cognome e Qualifica del Firmatario:

.....

**FIRMA** .....

#### Trattamento dei dati personali

##### Informativa ex art. 13 D.L. 196/2003

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Vi informiamo che i dati personali forniti dall'Utente saranno raccolti e trattati da Borsa Italiana S.p.a. con modalità informatiche e/o cartacee, per essere utilizzati:

1. per la raccolta di informazioni precontrattuali o contrattuali, ai fini del servizio fornito;
2. per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali instaurati con Borsa Italiana S.p.A. e la corretta gestione del rapporto contrattuale, nonché per l'adempimento di ogni obbligo di legge, di quanto disposto da Autorità e Organi di Vigilanza o da prassi amministrative;
3. per finalità funzionali all'attività svolta da Borsa Italiana S.p.a. quali la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, la promozione e/o la vendita di prodotti e servizi anche di terzi, l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni e per finalità informative, statistiche o scientifiche, anche via fax, e-mail e/o SMS.

I dati forniti potrebbero altresì essere comunicati a soggetti terzi e/o trasferiti all'estero, per le finalità di cui sopra.

In forza ed ai sensi dell'art. 7 del D.L. 196/2003, in qualsiasi momento l'Utente potrà chiedere per iscritto informazioni in merito ai dati trattati e archiviati, chiederne il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il loro blocco, nonché esercitare gli altri diritti dal medesimo articolo previsti, inviando una e-mail a [newbusiness@borsaitaliana.it](mailto:newbusiness@borsaitaliana.it).

Vi informiamo che il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3, che precede, è facoltativo. Il mancato conferimento o la successiva modifica e/o cancellazione dei dati archiviati impedisce tuttavia a Borsa Italiana la possibilità di tenervi aggiornati su nuove release dei servizi, su presentazioni di nuovi prodotti e su eventi.

Il titolare del trattamento è Borsa Italiana S.p.a. - con sede in Milano, Piazza degli Affari 6.

Responsabile del trattamento è il Dott. Massimo Zirulia, domiciliato, in ragione della funzione svolta, presso la sede della Società.

Preso conoscenza della sopra estesa informativa

1) Presto il consenso  Nego il consenso

al trattamento dei miei dati, ivi compresa la comunicazione a terzi nel territorio dello Stato, per le finalità di cui al punto 3, così come indicato nell'informativa di cui sopra.

2) Presto il consenso  Nego il consenso

alla comunicazione a terzi ed al trasferimento all'estero dei miei dati, per le finalità indicate al punto 3 dell'informativa di cui sopra.

Data...../...../.....

Timbro e firma.....

Il Contraente

\_\_\_\_\_

**Allegato 1**  
**SPECIFICHE FUNZIONALI**

## **Allegato 2 – FEES delle BORSE**

<b>Mercato</b>	<b>Fees per Utente Professionale (dati in tempo ritardato)</b>	<b>Fees per Utente Professionale (dati in tempo reale)</b>
<b>Borsa Italiana</b> Quotazioni in modalità push	-	144,00 Euro/anno dati senza book  420,00 Euro/anno dati con book
<b>Borsa Italiana</b> Quotazioni in modalità pull	-	30,00 Euro/anno dati senza book  156,00 Euro/anno dati con book
<b>Euronext</b> Indici Quotazioni	- -	60,00 Euro/anno 216,00 Euro/anno
<b>Deutsche Boerse</b> Indici Deutsche Boerse Indici Stoxx Quot. Frankfurt/Xetra/Neuer Markt Quot. Regional Ex. Germany Quot. Eurex	- - - - -	48,00 Euro/anno 60,00 Euro/anno 672,00 Euro/anno 72,00 Euro/anno 300,00 Euro/anno
<b>FTSE</b> Indici	4,5 Euro/anno	250,00 Euro/anno
<b>Dow Jones</b> Indici	3,75 Euro/anno	7,50 Euro/anno
<b>CME</b> Indici S&P Quotazioni CME	2,50 Euro/anno -	5,00 Euro/anno 375,00 Euro/anno
<b>NYMEX e COMEX</b> <b>Quotazioni</b> (dal 1 settembre 2006)	10,00 Euro/anno	NA
<b>EuroMTS</b> Quot. all MTS Cash Markets	-	1.080,00 Euro/anno